

I E O P A

Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti

La privacy per gli Enti Locali

Avv. Anna Cataleta – Avv. Gianluigi Fioriglio

**"Il nuovo Diritto degli Appalti tra Normativa nazionale e Direttiva europea"
Pomezia, 18 novembre 2006**

Il quadro normativo

- D.lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, comunemente detto Codice della privacy)

- Cod. priv.:

I parte: Disposizioni generali

II parte: Disposizioni relative a specifici settori

III parte: Tutela dell'interessato e sanzioni

Allegati: A) Codici deontologici

B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

C) Trattamenti in ambito giudiziario o per fini di polizia

Il Codice della privacy (1)

Il Codice della privacy non è una normativa che tutela il diritto alla privacy in tutte le sue molteplici sfumature, bensì regola - come esplicita il titolo stesso del testo normativo - la specifica materia della **protezione dei dati personali**.

Il Codice della privacy (2)

Il diritto alla protezione dei dati personali è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 cod. priv.:

“chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.

Non è il “*right to be let alone*”, bensì è il diritto, riconosciuto a ciascun soggetto, di **conoscere** e di **controllare** le informazioni che lo riguardano.

Il Codice della privacy

La **disciplina** del trattamento di dati personali è complessa ed articolata.

Essa varia in base:

- ad elementi **soggettivi** (ad es. la natura pubblica o privata del soggetto che effettua il trattamento)
- ad elementi **oggettivi** (ad es. la tipologia di dati personali oggetto di trattamento).

Il Codice della privacy: a chi si applica?

- A **chiunque** (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) effettua un trattamento di dati personali in Italia o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato italiano.
- Il d.lgs 196/03 si applica anche nell'ipotesi di trattamento effettuato da soggetti stabiliti in paesi extra-UE qualora vengano impiegati strumenti – *anche non elettronici* – situati nel territorio italiano, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del cod. priv., il titolare deve **designare** un proprio **rappresentante** stabilito nel territorio italiano ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Il Codice della privacy: a chi si applica?

Alle persone **fisiche** che effettuano un trattamento di dati personali per **fini esclusivamente personali** il d.lgs. 196/03 si applica nelle sole parti relative alle misure di sicurezza dei dati ed al regime di responsabilità, a meno che i dati siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

I E O P A

Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti

D.lgs 196/03

CONCETTI FONDAMENTALI

Dato personale
Dati sensibili e giudiziari
Trattamento

D.lgs 196/03 - Definizioni

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a:

- persona fisica
- persona giuridica
- ente od associazione

identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

D.lgs 196/03 - Definizioni

DATI SENSIBILI

i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

D.lgs 196/03 - Definizioni

DATI GIUDIZIARI

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

D.lgs 196/03 – Definizioni

TRATTAMENTO

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche **senza** l'ausilio di strumenti elettronici, **concernenti** la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di **dati**, anche se non registrati in una banca di dati.

D.lgs 196/03 – TRATTAMENTO (2)

Quattro **fasi** inerenti la banca dati:

- *Costruttiva* (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione)
- *Elaborativa* (selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione)
- *Circolatoria* (blocco, comunicazione, diffusione)
- *Eliminatoria* (cancellazione, distruzione)

D.lgs 196/03 – TRATTAMENTO (3)

Principio di necessità nel trattamento dei dati

sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al **minimo** l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi.

D.lgs 196/03 – TRATTAMENTO (4)

Modalità di trattamento e requisiti dei dati

I **dati personali** oggetto di trattamento **devono essere:**

- trattati in modo **lecito** e secondo **correttezza**;
- raccolti e registrati per **scopi determinati, espliciti e legittimi**, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- **esatti** e, se necessario, **aggiornati**;
- **pertinenti, completi e non eccedenti** rispetto alle **finalità** per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

I E O P A

Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti

**D.lgs 196/03 - Definizioni
SOGGETTI CHIAVE**

**Titolare
Responsabile
Incaricati
Interessato**

D.lgs 196/03 - Definizioni

TITOLARE

- *la persona fisica,*
- *la persona giuridica,*
- *la pubblica amministrazione, o*
- *qualsiasi altro ente, associazione od organismo*

cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le **decisioni** in ordine alle **finalità**, alle **modalità** del trattamento di dati personali e agli **strumenti** utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

D.lgs 196/03 – TITOLARE (2)

Il titolare è una figura **necessaria**.

Quando il trattamento è effettuato da:

- una **persona giuridica**
- da una **pubblica amministrazione** o
- da un **qualsiasi altro ente, associazione od organismo,**

titolare del trattamento è:

- **l'entità nel suo complesso** o
- **l'unità od organismo periferico** che esercita un **potere decisionale** del tutto **autonomo** sulle **finalità** e sulle **modalità** del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il titolare deve **vigilare**, anche tramite **verifiche periodiche**, sulla puntuale osservanza, da parte del responsabile, delle disposizioni di legge e delle istruzioni ricevute.

D.lgs 196/03 - Definizioni

RESPONSABILE

- *la persona fisica*
- *la persona giuridica*
- *la pubblica amministrazione*
- *e qualsiasi altro ente, associazione od organismo*

preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

D.lgs 196/03 – RESPONSABILE (2)

E' una figura **facoltativa**: può essere designato dal responsabile e possono esservi **più** responsabili. I suoi **compiti** devono essere analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Fra essi possono rientrare: l'evasione delle domande di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di blocco dei dati.

Esso ha il compito di dare concreta esecuzione e rilevanza esterna alle disposizioni del titolare.

Per esperienza, capacità ed affidabilità, deve fornire **idonea garanzia** del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

D.lgs 196/03 - Definizioni

INCARICATI

Le persone **fisiche** autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

La designazione deve essere effettuata per iscritto e deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

D.lgs 196/03 - Definizioni

INTERESSATO

- *la persona fisica,*
- *la persona giuridica,*
- *l'ente o*
- *l'associazione*

cui si riferiscono i dati personali.

Disciplina generale del trattamento di dati personali

Principi cardine della normativa sulla protezione dei dati personali:

- **consenso** dell'interessato al trattamento dei dati (obbligatorio se il trattamento è effettuato da privati o enti pubblici economici)
- **informativa** sul trattamento dei dati resa all'interessato
- **notificazione** al Garante (per alcune categorie di dati)

L'informativa

L'**informativa** resa all'interessato deve indicare:

- le **finalità** e le **modalità** del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura **obbligatoria** o **facoltativa** del conferimento dei dati;
- le **conseguenze** di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere **comunicati** o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i **diritti** che gli spettano ex art. 7 d.lgs. 196/03;
- gli **estremi identificativi** del **titolare** e, se designati, del **rappresentante** nel territorio italiano e del **responsabile** (se vi sono più responsabili, basta indicarne almeno uno).

I diritti dell'interessato (1)

L'interessato ha **diritto** di:

- ottenere la **conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano**, anche se non ancora registrati, e **la loro comunicazione** in forma intelligibile;
- ottenere l'**indicazione**:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle **finalità e modalità** del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli **estremi identificativi** del **titolare**, dei **responsabili** e del **rappresentante** nel territorio italiano (se designato);
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere **comunicati** o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Diritti dell'interessato (2)

L'interessato ha **diritto** di:

- **ottenere:**

- l'**aggiornamento**, la **rettificazione** o, se vi ha interesse, l'**integrazione** dei dati;
- la **cancellazione**, la **trasformazione** in forma anonima o il **blocco** dei dati trattati in violazione di legge;
- l'attestazione che queste operazioni sono state portate a **conoscenza** di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, a meno che ciò non risulti impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- **opporsi**, in tutto o in parte:

- per **motivi legittimi** al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di **materiale pubblicitario** o di **vendita diretta** o per il compimento di **ricerche di mercato** o di **comunicazione commerciale**.

Notificazione al Garante

E' **obbligatoria** solo se il trattamento riguarda dati particolarmente delicati come:

- dati **genetici e biometrici**;
- dati **idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale**, trattati a **fini di procreazione assistita**, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- dati **idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica** trattati da **associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro**, anche non riconosciuti, **a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale**.

Trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici

Il Codice della privacy detta **regole ulteriori** per il trattamento di dati personali effettuato da **soggetti pubblici** (esclusi gli enti pubblici economici).

Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato (tale regola non si applica agli esercenti la professione sanitaria e agli organismi sanitari pubblici).

Trattamento di dati personali (*non sensibili e non giudiziari*) da parte di soggetti pubblici

Il trattamento di dati personali da parte di un soggetto pubblico è, di norma, sempre consentito, anche qualora non vi siano norme di legge o di regolamento che lo prevedano espressamente, purché sia necessario per lo svolgimento delle **funzioni istituzionali.**

Comunicazione di dati personali (*non sensibili e non giudiziari*) da parte di soggetti pubblici

La **comunicazione** di dati personali da un soggetto pubblico a:

- **altri soggetti pubblici** è ammessa se:
 - è **prevista** da una norma di legge o di regolamento;
 - **in mancanza** di una simile norma, è ammessa solo se è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa **comunicazione** al Garante (vale il principio del **silenzio-assenso** decorsi 45 giorni);
- a **privati** o a **enti pubblici economici**, nonché la **diffusione**, sono ammesse **unicamente** quando sono **previste** da una **norma di legge** o di regolamento.

I E O P A

Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti

Trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici

Trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici (1)

Norma generale (pleonastica): “I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato”.

Trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici (2)

Deve essere autorizzato da espressa disposizione di legge (nel caso dei dati giudiziari è sufficiente anche un apposito provvedimento del Garante) che deve **specificare**:

- i **tipi** di:

- **dati** che possono essere trattati
- di **operazioni** eseguibili

e

- le **finalità** di rilevante interesse pubblico perseguite.

Se il trattamento di dati sensibili o giudiziari è "parzialmente" previsto dalla legge?

Se la legge **specifica** la **finalità** di rilevante interesse pubblico, ma **non** i **tipi** di **dati** sensibili (o giudiziari) e di **operazioni** eseguibili, i soggetti che effettuano il trattamento devono emanare apposito **regolamento**, anche su schemi tipo.

Questo **regolamento** deve **esplicitamente** identificare i **tipi**

- di **dati** e
- di **operazioni eseguibili**

in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 22 d.lgs. 196/03 sul trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici.

Detta identificazione deve essere **aggiornata e integrata periodicamente**.

Se il trattamento di dati sensibili o giudiziari non è previsto dalla legge?

I soggetti pubblici possono **richiedere al Garante l'individuazione delle attività**, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, **che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico** e per le quali è quindi **autorizzato il trattamento dei dati sensibili** (il Garante decide entro **45 giorni** dalla richiesta; vale la regola del silenzio-diniego).

In tal caso, il soggetto pubblico deve emanare apposito **regolamento** (nel quale devono essere esplicitamente indicati i **tipi di dati** e di **operazioni eseguibili** in relazione alle specifiche **finalità** perseguite nei **singoli casi**, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 22 d.lgs. 196/03 sul trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici).

I E O P A

Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti

D.lgs 196/03 – Termine per l'emanazione di regolamenti

L'emanazione del regolamento deve avvenire entro il **31 dicembre 2006** (l. 228/06 di conversione del d.l. 173/06).

D.lgs 196/03 – Termine per l'emanazione di regolamenti

Il mancato rispetto del termine comporta l'illiceità dei trattamenti effettuati in mancanza di apposito atto regolamentare.

I trattamenti eventualmente in corso dovrebbero essere interrotti.

Il Garante può ordinare il blocco ex art. 154.

D.lgs 196/03 – Emanazione di regolamenti

I regolamenti devono avere tale rango:

“le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi”

(Garante per la protezione dei dati personali, provv. 30.06.2005).

Essi sono adottati ***in conformità*** col **parere** del Garante, che viene emesso entro 45 giorni (vige il principio del silenzio-assenso).

Principi ed obblighi in tema di trattamento di dati sensibili e giudiziari (1)

- L'**informativa** deve contenere il **riferimento esplicito alla normativa** che prevede gli **obblighi** o i **compiti** in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
- Il trattamento di **dati sensibili** e **giudiziari** costituisce una ***extrema ratio*** per i soggetti pubblici: può essere effettuato per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Principi ed obblighi in tema di trattamento di dati sensibili e giudiziari (2)

- Bisogna **verificare** **periodicamente** **l'esattezza** e **l'aggiornamento** dei dati **sensibili e giudiziari**, nonché la loro **pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità** rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.
- I **dati** che, anche a seguito delle verifiche, risultano **eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati**, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

ati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati (con l'ausilio di strumenti elettronici)

Essi sono **trattati** con tecniche di **cifratura** o mediante l'utilizzazione di **codici identificativi** o di **altre soluzioni** che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono **temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi** e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Queste modalità devono essere adottate **anche** nel caso in cui i dati siano trattati *senza* l'ausilio di strumenti elettronici, ma siano idonei a rivelare lo **stato di salute** o la **vita sessuale**.

Dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale: regole particolari

I dati idonei a rivelare lo **stato di salute** e la **vita sessuale** sono **conservati separatamente** da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute **non possono essere diffusi.**

Obblighi relativi alla sicurezza

D.lgs 196/03 – Obblighi in materia di sicurezza: le misure idonee di sicurezza

Sulle amministrazioni grava l'obbligo di **ridurre al minimo** i rischi:

- di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati,
- di accesso non autorizzato,
- di trattamento
 - non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

L'idoneità delle relative misure di sicurezza è valutata anche in relazione alle **conoscenze acquisite** in base al **progresso tecnico**, alla **natura dei dati** e alle **specifiche caratteristiche del trattamento**.

D.lgs 196/03 – Misure minime di sicurezza

Le misure minime di sicurezza devono essere sempre adottate.

Esse variano in base alla natura, elettronica o meno, degli strumenti utilizzati per il trattamento.

Le regole sono definite nell'all. B al cod. priv.

D.lgs 196/03 – Misure minime di sicurezza Trattamento con strumenti elettronici

In tal caso bisogna adottare misure minime consistenti in:

- **autenticazione informatica;**
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un **sistema di autorizzazione;**
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- **protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;**
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- tenuta di un aggiornato **documento programmatico sulla sicurezza (DPS);**
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

D.lgs 196/03 – Misure minime di sicurezza
Trattamento senza strumenti elettronici

In tal caso bisogna adottare misure minime consistenti in:

- **aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento** consentito agli **incaricati** o alle unità organizzative;
- previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- previsione di **procedure** per la **conservazione** di determinati **atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso** finalizzata all'identificazione degli incaricati.

D.lgs 196/03 – Il DPS

(Documento Programmatico sulla Sicurezza)

E' **obbligatorio** per chi effettua un trattamento di dati sensibili e giudiziari con l'ausilio di strumenti elettronici.

Esso deve contenere, in particolare, l'**analisi dei rischi** che incombono sui dati personali, l'individuazione degli accorgimenti da adottare per prevenire la loro eventuale distruzione, perdita accidentale o gli accessi abusivi e la pianificazione degli interventi formativi nei riguardi del personale.

Il DPS doveva essere adottato, dall'organo, ufficio o persona fisica a cio' legittimata in base all'ordinamento dell'amministrazione e predisposto al piu' tardi entro il 31 marzo 2006; deve essere **aggiornato** entro il **31 marzo** di ogni anno.

I E O P A

Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti

D.lgs 196/03 - Quadro sanzionatorio

Il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 196/03 è garantito dalla previsione di sanzioni **civili, penali e amministrative.**

I E O P A

Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti

D.lgs 196/03 - Quadro sanzionatorio

Alla violazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali consegue

l'inutilizzabilità

dei dati trattati.

D.lgs 196/03 – Responsabilità civile

Art. 15

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 cod. civ..
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione delle disposizioni in tema di modalità di trattamento e requisiti dei dati.

D.lgs 196/03 – Violazioni amministrative

Le relative sanzioni sono irrogate dal Garante.

Tali violazioni consistono in:

- **Omessa o inidonea informativa** all'interessato (art. 161)
- **Illecita cessione** di dati personali (art. 162)
- **Illecita comunicazione** all'interessato o ad altri soggetti di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 162)
- **Omessa o incompleta notificazione** (art. 163)
- **Omessa informazione o esibizione al Garante** (art.164)

D.lgs 196/03 – Illeciti penali

Consistono in:

- **trattamento illecito** di dati (art. 167)
- **falsità** nelle **dichiarazioni** e **notificazioni** al Garante (art. 168)
- **omissione delle misure minime di sicurezza** (art. 169)
- **inosservanza di provvedimenti del Garante** (art. 170)
- violazione degli artt. 113 comma 1 (richiama l'art. 4 stat. lav. sul divieto di indagini sulle opinioni del prestatore di lavoro) e 114 (richiama il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ex art. 8 st. lav.) (art. 171).

Alla condanna per ciascun delitto segue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 172).

Contatti

www.ieopa.it

segretariato@ieopa.it

Tel. 068540107 Fax 068549708

Avv. Anna Cataleta:

annacata@libero.it

Avv. Gianluigi Fioriglio:

*www.dirittodellinformatica.it
gianluigi.fioriglio@gmail.com*